

ALLEGATO A

Disposizioni per la tutela del risparmio (C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta, C. 4785 Lettieri, C. 4971 Cossa, C. 5179-ter Governo e C. 5294 Grandi - B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, sopprimere il comma 2.

*** 1. 1.** Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art. 147-ter, sopprimere il comma 2.

*** 1. 2.** Scherini.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori».

2. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: In questo caso con le seguenti: ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi.

3. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

5. 1. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art. 126-bis, comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

5. 2. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 5, sostituire le parole: possono individuare con le seguenti: debbono individuare.

6. 1. Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 1 165-ter, comma 5, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.

6. 2.Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: particolarmente gravi.

6. 3.Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, sopprimere il comma 6.

6. 4.Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 6, sostituire le parole: in base ai quali è consentito con le seguenti: per precisare il divieto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 5.Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 165-ter, comma 7, sostituire le parole: dei commi 5 e 6 con le seguenti: del comma 6.

6. 6.Scherini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.**Benvenuto, Vigni, Agostini, Pinza, Lettieri, Bindi, Filippeschi, Ruggeri, Franci, Pistone, Nannicini, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Sopprimerlo.

*** 7. 2.**Sergio Rossi.

Sopprimerlo.

*** 7. 3.**Volontè.

Sopprimerlo.

*** 7. 7.**Mauro.

Sopprimere il comma 1.

7. 4.Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° gennaio 2009.

*** 7. 5.**Volontè.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2006 con le seguenti: 1° gennaio 2009.

*** 7. 8.**Mauro.

Al comma 1, capoverso comma 7, dopo le parole: non può esercitare aggiungere le seguenti: nell'ambito di un patto di sindacato.

Conseguentemente sopprimere, al medesimo comma, l'ultimo periodo.

7. 6.Grandi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate).* - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: «2391-ter».

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

*** 7. 01.**Grandi, Benvenuto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Operazioni con parti correlate).

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate).* - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo

parere favorevole del collegio sindacale.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

*** 7. 02.**Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: La Banca d'Italia individua i casi in cui.

8. 1.Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-quater, inserire i seguenti:

4-quinquies. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-sexies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-septies. Il limite di cui al comma 4-*quater* non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, né alle obbligazioni garantite da ipoteche.

4-octies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-novies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi.

*** 8. 2.**Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-quater, inserire i seguenti:

4-quinquies. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche di cui all'articolo 22.

4-sexies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-quater, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-septies. Il limite di cui al comma 4-quater non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, né alle obbligazioni garantite da ipoteche.

4-octies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-novies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi.

*** 8. 3.**Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dono il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). - 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

2-ter. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «53» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 4 e 4-octies.

8. 4.Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Quartiani.

Dono il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (*Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie*). - 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

8. 5.Grandi, Benvenuto.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: Eventuali oneri saranno determinati a carico dei soggetti operanti nel settore dagli organi di controllo con la procedura prevista dal successivo punto g).

9. 1.Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.

9. 4.Zuin.

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: titoli con le seguenti: strumenti finanziari.

9. 2.Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR.

9. 3.Gambini, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: d'intesa con la Banca d'Italia.

9. 5.Mauro.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa.

10. 1.Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Pinza, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4.

10. 2.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 1.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 100, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) aventi ad oggetto i depositi bancari ed i titoli che li incorporano.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11. 2.Agostini, Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 9 con il seguente:

9. Ferme restando le disposizioni delle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, e 28 novembre 1984, n. 792, il presente articolo applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.

11. 3.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 9, dopo le parole: prospetto informativo aggiungere le seguenti: pena l'annullamento di tutte le operazioni connesse.

11. 4.Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: è abrogata con le seguenti: e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

11. 5.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso Art. 100-bis con il seguente:

Art. 100-bis. - (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal

precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2.

11. 6.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Pinza, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 100-bis, comma 2, sopprimere le parole: il comma 1 non si applica se e aggiungere, in fine, le seguenti: Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto e il risarcimento del danno subito.

11. 7.Grandi, Benvenuto.

Al comma 2, lettera c), capoverso Art. 100-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La CONSOB, con proprio regolamento, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2.

11. 9.Mauro.

Al comma 3, capoverso Art. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 21 e 23 con le seguenti: Le disposizioni del presente capo.

11. 8.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Agostini, Grandi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire la parola: medio con la seguente: annuo.

13. 1.Benvenuto, Lettieri, Pistone, Gambini, Grandi, Fluvi, Pinza, Pistone, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono sempre usurari, è operata annualmente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) su proposta della Banca d'Italia.

13. 2.Scherini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE
Art. 120-bis.
(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche).

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, (...) la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno dal quale decorre il quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.
4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.
5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
7. L'elenco dei depositi giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e

l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3, qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-*quater*.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter.

(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito titoli o di contratti relativi a cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario del deposito o della cassetta di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria circolare, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

Art. 120-*quater*.

(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato, relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di

nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato, compresi gli interessi maturati. Essi sono destinati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori. Il tre per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il cinque per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento, al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle Università nel settore del credito.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quinquies.

(Contenuto delle cassette di sicurezza).

1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, nel caso in cui per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato. La banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis commi 5 e 6, di cui al citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma terzo-bis. La somma rimanente depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, al netto di una riserva tecnica di importo sufficiente a garantire eventuali richieste di rimborso, dopo un anno sono devolute allo Stato.

13. 01. Crisci, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(*Depositi giacenti presso le banche*).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.

7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-bis del ripetuto decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate:

a) per la metà, al fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 27, comma 2;

b) per la metà, ad un fondo destinato al progressivo rimborso proporzionale dei portatori delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che siano rimasti in possesso delle obbligazioni dalla data della dichiarazione del *default* dei titoli del debito pubblico argentino fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero della adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina in data 9 gennaio 2005. Il fondo è costituito con regolamento adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

13. 02. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(*Depositi giacenti presso le banche*).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:
«Art. 120-ter. - (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.
 2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.
 3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, anche per i rapporti costituiti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.
 5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero di tasso di interesse di mercato.
 6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.
 7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 120-bis del ripetuto decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal comma 1, sono destinate alla progressiva copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.
 8. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite. Le disposizioni del presente comma si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore.
 9. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o tramite procedure paritetiche collettive, gli investitori di cui al comma 3 hanno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro».
- 13. 03.** Benvenuto, Lettieri, Gambini, Olivieri, Crisci, Ruggeri, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(*Depositi giacenti presso le banche*).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis. - (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno

economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

- a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;
- b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
- c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;
- d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-*quater*. - (*Contenuto delle cassette di sicurezza*). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-*ter*, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-*ter*, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

Art. 120-*quinquies*. - (*Comunicazione dell'esistenza del deposito*). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: "a 120" sono sostituite dalle seguenti: "a 120-*ter*".

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

13. 04. Benvenuto, Crisci, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

conseguentemente,

al medesimo comma 1, lettera h), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei*

mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
- d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
- e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

- a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;
- b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

14. 1. Grandi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il n. 2).

14. 2. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani.

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: il comma 8 è sostituito dal seguente con le seguenti: il comma 8 è sostituito dai seguenti.

Consequentemente, al medesimo n. 2), aggiungere i seguenti capoversi:

8-bis. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti

abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

- a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;
- b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;
- c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
- e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;
- f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;
- g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;
- h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

8-ter. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

14. 3. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, lettera g), n. 2), aggiungere, in fine, le parole: il mancato rispetto di quanto precedentemente previsto è punito con la sospensione dall'attività per 1 anno e un'ammenda da 100.000 a 500.000 euro."

14. 4. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera h), dopo il n. 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

14. 5. Lettieri, Gambini, Pinza, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 190.

(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati).

1. I soggetti abilitati i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 115, comma 3, 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

e) alle imprese di assicurazione caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

14. 6. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

14. 7. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

14. 8. Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 16.

Al comma 1, Art. 114-bis, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti.

16. 1. Lettieri, Gambini, Benvenuto, Agostini, Ruggeri, Grandi, Fluvi, Nannicini, Quartiani.

ART. 18.

Ai comma 1, lettera b), capoverso 159, comma 1, sostituire le parole: previo parere del collegio sindacale *con le seguenti:* previo parere vincolante assunto all'unanimità dal collegio sindacale. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

18. 1. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'incarico ha durata non inferiore a tre nè superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire la parola: sei *con la seguente:* tre.

18. 2. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e non può essere rinnovato *con le seguenti:* e non può essere ulteriormente rinnovato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di rinnovo, si applica comunque l'articolo 160, comma 1-quater.

18. 3. Zuin.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, dopo le parole: che la controllano *aggiungere le seguenti:* o che sono ad essa collegate.

18. 4. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 160, comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: difesa giudiziale *con le seguenti:* assistenza legale.

18. 5. Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Fluvi.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(*Banca d'Italia*).

1. Al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è istituto di diritto pubblico. Il capitale è interamente detenuto dallo Stato.

2. Sono organi della Banca d'Italia:

a) il Consiglio superiore;

b) il Governatore;

c) il Direttorio, composto dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice Direttori generali.

3. Gli utili netti della Banca d'Italia, detratta la somma destinata al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, nonché quella necessaria alla costituzione di eventuali fondi speciali e riserve straordinarie per un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi, sono devoluti allo Stato. Dai frutti percepiti annualmente sugli investimenti delle riserve, è attribuita allo Stato una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime».

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo della Banca d'Italia, dal 1° giugno 2006 le quote di partecipazione al capitale sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In deroga all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere, con proprio decreto, alla data del 1° giugno 2006, titoli di Stato non redimibili all'interesse annuo del 3 per cento. I titoli emessi ai sensi del presente comma sono attribuiti a coloro che, alla data del 31 maggio 2006, detengono le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in misura sufficiente ad assicurare ad essi un rendimento, *pro quota*, pari al valore attuale della media dei rendimenti annui lordi delle quote medesime percepiti nei venticinque anni precedenti l'emissione.

3. Alla corresponsione degli interessi sui titoli emessi ai sensi del comma 2 si provvede con le risorse indicate all'articolo 20, comma 3; la somma residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente attribuita all'incremento della dotazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di quindici consiglieri, scelti tra soggetti esperti nelle materie economiche, bancarie e finanziarie. Quattro consiglieri sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, in ragione di due per ciascuna assemblea, con voto limitato; due consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; nove consiglieri sono con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, eletti dal Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici e delle diverse regioni del Paese.

2. I membri del Consiglio superiore durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente eletti o nominati. In caso di cessazione anticipata di un consigliere dall'incarico, il subentrante

rimane in carica per la durata residua; qualora essa sia minore di due anni, è consentita la conferma per il quinquennio successivo.

3. Il Consiglio superiore elegge ogni anno un Presidente e un Vicepresidente.

4. Spettano al Consiglio superiore:

a) le proposte di nomina e di revoca del Governatore e dei componenti del Direttorio;

b) le proposte di modificazione dello Statuto;

c) l'amministrazione generale della Banca. In particolare, al Consiglio spetta l'esame di tutte le questioni di particolare importanza eccedenti la quotidiana amministrazione della Banca. Il Consiglio può delegare l'esame di tali questioni al Comitato esecutivo, costituito da quattro membri nominati annualmente dal Consiglio al proprio interno. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal Governatore e sottoposte quanto prima al Comitato».

d) dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-bis. - 1. Il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Governatore rimane in carica cinque anni e non è rieleggibile.

3. La revoca del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto del Sistema europeo delle Banche Centrali.

4. Il Governatore, tranne i casi in cui si tratti di questioni che lo riguardano personalmente, interviene alle riunioni del Consiglio e partecipa alle deliberazioni. Il Governatore, il Direttore generale, i due Vice Direttori generali e i membri del Consiglio si astengono dalle deliberazioni su materie in cui abbiano rilevante interesse e quando questo possa determinare conflitto con l'interesse della Banca. Ogni rapporto fra la Banca e i membri del Consiglio ovvero le società di cui essi siano amministratori o direttori nonché i rapporti fra la Banca e i congiunti del Governatore o dei Consiglieri ovvero le società di cui questi siano amministratori sono sottoposti alla verifica del Consiglio.

Art. 22-ter. - 1. Il Direttore generale e i due Vice Direttori generali sono nominati dal Consiglio superiore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per la durata di cinque anni.

2. I membri del Direttorio esercitano le funzioni previste dallo Statuto, nonché quelle ad essi delegate dal Governatore.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni di supplente in caso di assenza o impedimento del Governatore e qualora ne sia vacante la carica.

4. Le decisioni in materia di vigilanza sono adottate collegialmente dal Direttorio su proposta del Governatore. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal Governatore e sottoposte senza indugio al Direttorio.

Art. 22-quater. - 1. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, il Governatore e i componenti degli organi della Banca non accettano né sollecitano istruzioni dal Governo, dalle istituzioni o dagli organi comunitari, né da alcun altro soggetto o organismo.

3. Il Ministro dell'economia, salve le materie attinenti all'esercizio delle funzioni di politica monetaria nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali, vigila sull'adempimento delle funzioni della Banca e può chiedere ogni informazione riguardante la Banca nell'osservanza delle norme di legge e di Statuto.

4. Il Governatore può fornire al Governo o al Parlamento, su richiesta, le informazioni rilevanti per l'attività della banca centrale sull'attività delle banche e dei mercati finanziari sottoposti alla vigilanza sotto il profilo della stabilità monetaria e creditizia».

e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24. - 1. Lo Statuto della Banca d'Italia e le modificazioni ad esso sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta adottata dal Consiglio superiore».

2. Lo Statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nella presente legge, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

3. La formazione del Consiglio superiore secondo le disposizioni del presente articolo ha luogo entro due mesi dall'approvazione delle modificazioni allo Statuto, secondo le disposizioni del comma 2. Nella prima attuazione, il Consiglio superiore è composto dai membri eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e dai membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate dall'articolo 22, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, nonché dai nove componenti dell'esistente Consiglio superiore, i quali abbiano minore anzianità nella carica. Questi ultimi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto stabilisce per ciascuno di essi la durata in carica, non minore di due e non maggiore di cinque anni, in modo da assicurare il rinnovo parziale periodico del collegio.

19. 1.Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Banca d'Italia).

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca Centrale Europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le nonne nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per l'assolvimento delle funzioni alla stessa attribuite.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Riferisce al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti adottati dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. I poteri della Banca d'Italia sono esercitati, in conformità con quanto previsto dallo statuto di quest'ultima:

dal Governatore;

dal Direttorio, organo collegiale formato dal Governatore, che lo presiede, e da altri quattro membri;

dal Consiglio Generale.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.

Gli altri membri del Direttorio restano in carica per un periodo di cinque anni, e possono essere rinominati una sola volta. Almeno due membri del Direttorio devono essere scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia.

La nomina e la revoca del Governatore e dei membri del Direttorio spettano al Consiglio Generale, secondo modalità fissate nello Statuto della Banca d'Italia.

Le delibere di nomina e di revoca di cui al comma precedente sono approvate con decreto del

Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia, sentito il Consiglio dei ministri e con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi.

Il Consiglio Generale è formato da tredici membri, che godono dei requisiti di autonomia ed indipendenza attualmente fissati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 43/1998 e dal vigente Statuto della Banca d'Italia. Essi restano in carica per un periodo di cinque anni, e possono essere rinominati una sola volta.

I membri del Consiglio Generale sono così nominati:

otto membri sono nominati dal Consiglio dei ministri con parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi;

tre membri sono nominati dallo stesso Consiglio Generale a maggioranza qualificata;

due membri sono nominati dalle Associazioni più rappresentative dei soggetti vigilati.

Il Consiglio sceglie fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

8. Sono di esclusiva competenza del Governatore tutte le decisioni connesse con la sua appartenenza al Consiglio Direttivo della BCE.

Al Direttorio sono riservate tutte le decisioni con rilevanza esterna che l'ordinamento assegna alla Banca d'Italia. Allo stesso spettano l'amministrazione ordinaria dell'Istituto e la formazione del bilancio preventivo, nonché tutte le decisioni non riservate al Governatore e al Consiglio Generale. Il Governatore e gli altri membri del direttorio nei due anni successivi alla scadenza del mandato, non possono ricoprire cariche amministrative e assumere incarichi direttivi presso soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Il Consiglio Generale, su proposta del Direttorio, assume le decisioni relative all'amministrazione straordinaria dell'Istituto, e approva il bilancio d'esercizio.

Il Consiglio nomina il Collegio Sindacale, che svolge le proprie funzioni secondo le regole dettate dallo Statuto.

La Banca d'Italia è altresì sottoposta ai controlli contabili previsti all'articolo 27 dello Statuto del SEBC/BCE.

9. Il patrimonio della Banca d'Italia costituisce il fondo di dotazione della medesima. Nella formazione del bilancio della Banca d'Italia si tiene conto delle esigenze di destinare adeguate risorse all'espletamento dei compiti ad essa assegnati, con particolare riguardo alle funzioni previste dal Trattato CE e dallo Statuto del SEBC/BCE.

Gli utili netti della Banca d'Italia sono assegnati allo Stato.

10. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 453. Nell'adeguamento si tiene conto, oltre a quanto previsto presente articolo, dei seguenti criteri:

trasferimento al Consiglio generale di tutte le funzioni attualmente assegnate al Consiglio Superiore ed alla Assemblea dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 8;

soppressione di tutti gli organi e delle funzioni previsti dal vigente Statuto che siano incompatibili con il nuovo assetto organizzativo della Banca;

scadenze differenziate per la durata in carica dei membri del Direttorio e del Consiglio Generale al momento della prima nomina, anche in deroga a quanto previsto al punto 7;

definizione di un periodo transitorio non superiore a sei mesi per l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo al Governatore e ai membri del direttorio attualmente in carica.

11. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene previsto: la conversione obbligatoria delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in

obbligazioni dalla stessa emesse;
che le obbligazioni avranno durata trentennale e potranno essere rimborsate anticipatamente;
che il valore nominale delle obbligazioni assegnate a ciascun partecipante a seguito della conversione sia determinato tenendo conto del valore di iscrizione delle quote di partecipazione nel bilancio al 31 dicembre 2004 dello stesso partecipante;
il regolamento stabilisce altresì il rendimento delle obbligazioni ed eventuali limiti alla loro circolazione.

12. Il Governo è delegato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere al riordino della normativa di cui al TU sull'Istituto di emissione del 1910, al fine di renderla compatibile con il nuovo assetto della Banca d'Italia».

19. 2.Agostini, Benvenuto, Gambini, Quartiani.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. La Banca d'Italia è costituita in Fondazione di diritto pubblico entro il 31 dicembre 2006. La Fondazione ha carattere speciale ed è regolata dalla legge e dallo statuto che ne garantiscono l'autonomia.

La Fondazione, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, che può rivolgersi - qualora lo ritenga necessario - alle Camere con un messaggio al fine di sollecitare la tutela dell'autonomia della Banca d'Italia prevista dalle leggi, dallo Statuto e dalle normative comunitarie.

Il Governatore riferisce con una relazione ogni 6 mesi alle Camere che svolgono di norma le loro funzioni tramite le commissioni parlamentari competenti riunite in sede congiunta ai fini delle loro deliberazioni.

Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio attuale e dalle eccedenze delle riserve valutarie non vincolate al sistema monetario europeo al 10 gennaio 2006.

Parte del patrimonio così costituito, e comunque non oltre il 50 per cento, potrà essere usata per acquisire integralmente l'attuale capitale azionario al prezzo stabilito da un gruppo di valutazione di 5 esperti indipendenti nominato con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo e con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Il pagamento delle azioni avverrà nel periodo massimo di 20 anni. Le azioni attuali della Banca d'Italia perdono ogni valore e diritto all'atto stesso della costituzione della Fondazione Banca d'Italia che si sostituisce integralmente agli attuali azionisti in tutti i poteri e diritti.

2-bis. I componenti dell'Assemblea della fondazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in numero di 30 scelti in una rosa di nomi indicata dalle Commissioni parlamentari competenti riunite in seduta congiunta con voto a maggioranza qualificata dei loro componenti. A questi 30 si aggiungono 6 componenti scelti in una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le rose di nomi debbono essere pari a tre volte i componenti da nominare e con analoga procedura l'Assemblea viene rinnovata ogni 4 anni per la metà. I componenti dell'Assemblea sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati singolarmente o collettivamente con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta delle Commissioni parlamentari riunite congiuntamente con delibera votata a maggioranza qualificata dei componenti. I componenti dell'Assemblea non possono esercitare direttamente o indirettamente durante l'incarico, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di Enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori oggetto del controllo della Banca d'Italia.

2-ter. L'Assemblea della Fondazione nomina il Governatore, che rappresenta la Banca e ha il compito di dirigerla, e da 3 vice Governatori. Governatore e vice Governatori costituiscono il direttorio che è organo di governo collegiale della Banca. L'attuale direttorio della Banca d'Italia

decade contestualmente alla nomina del nuovo Governatore e del nuovo Direttorio che durano in carica 7 anni e non sono rinnovabili al termine della loro funzione.

2-quater. Il Presidente del Consiglio controfirma tutti gli atti previsti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge il ruolo di organo tecnico ed istruttorio per tutte le procedure previste in capo al Governo e per quanto altro è necessario ai fini dell'applicazione della presente legge.

2-qui quies. I Presidenti delle Camere comunicano al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governatore le deliberazioni del Parlamento precedentemente previste.

2-sexies. L'attuale struttura della Banca d'Italia adempie, per quanto di sua competenza, a tutte le procedure per la trasformazione in fondazione e predispone per quanto di sua competenza gli atti necessari alle deliberazioni del Presidente della Repubblica e del Governo.

19. 3.Grandi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

19. 5.Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: diritto pubblico sopprimere le seguenti: La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

19. 4.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I provvedimenti della Banca d'Italia sono assunti con voto di maggioranza dal direttorio presieduto dal governatore.

19. 6.Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I provvedimenti vengono assunti a maggioranza dal Direttorio presieduto dal Governatore.

19. 7.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti: La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttori si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.

Consequentemente, al comma 7, sostituire le parole: dura in carica con le seguenti: , il direttore generale ed i vicedirettori generali durano in carica.

19. 8.Iannone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: In sede di prima applicazione del presente comma, si considera il periodo già intercorso fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

19 9.Pinza, Agostini, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: dovendosi considerare in via transitoria il periodo già intercorso.

19. 10.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e a partire dall'entrata in vigore della presente legge non può restare in carica oltre i 70 anni di età".

19. 11.Grandi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dalla data dell'adeguamento dello statuto di cui, al comma 8, le competenze della Banca d'Italia in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di banche sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

19. 12.Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sopprimere il comma 9.

19. 13.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

Sopprimere il comma 10.

19. 14.Pinza, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: anche attraverso protocolli d'intesa o *con le seguenti:* attraverso protocolli d'intesa e.

20. 1.Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, con la quale, ai sensi del comma 1, costituisce un comitato di coordinamento. La Banca d'Italia si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo; entro i successivi dieci giorni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Banca d'Italia sottoscrivono un protocollo d'intesa. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità, può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Qualora l'Autorità ritenga che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere, la costituzione del comitato di coordinamento e la definizione del protocollo d'intesa ai sensi del comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Per il periodo di durata dell'intesa l'Autorità e la Banca d'Italia costituiscono un comitato di coordinamento.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Qualora l'Autorità ritenga che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca

d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma; a tal fine è istituito un comitato di coordinamento e sottoscritto un protocollo d'intesa.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), con la quale, ai sensi del comma 1, costituisce un comitato di coordinamento. L'ISVAP si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento; entro i successivi dieci giorni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP sottoscrivono un protocollo d'intesa. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza.;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*).

- 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

20. 2.Gambini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 385 del 1993 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Ai comitati di coordinamento, costituiti dalle Autorità nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di credito e risparmio, possono partecipare i Ministri competenti.

20. 3.Gambini.

Al comma 2, sostituire le parole: una volta l'anno *con le seguenti:* ogni semestre.

20. 4.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

20. 5.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 25.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB».

25. 1.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 127, il comma 3 è abrogato;.

25. 2.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o UIC o le».

25. 3.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a

richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

25. 4.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

25. 5.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

25. 01.Gambini, Benvenuto, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Nannicini, Tolotti, Pistone, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 26.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

26. 1.Agostini, Pinza, Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: competente per territorio.

26. 2.Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 27.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

27. 1.Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Quartiani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni urgenti per i portatori di obbligazioni pubbliche argentine).

1. In via di urgenza, in attesa dell'adozione delle procedure di conciliazione e del sistema di indennizzo per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, al fine di fare fronte alla grave

emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

- a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
- b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. Nel caso degli obbligazionisti che hanno aderito alla offerta pubblica di scambio promossa alla Repubblica argentina in data 9 gennaio 2005, le disposizioni del comma 1 si applicano alla differenza tra il valore nominale delle originarie obbligazioni e quello delle obbligazioni ricevute in scambio.

3. L'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

4. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi dei commi 1 e 2, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati, anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui ai commi 1 e 2 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.

27. 01. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

ART. 29.

Al comma 1, Art. 128-bis, comma 2, sostituire le parole: con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sentita la Banca d'Italia».

29. 1. Benvenuto, Bambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Quartiani.

Al comma 1, capoverso Art. 128-bis, comma 2, dopo le parole: Banca d'Italia *inserire le seguenti:* e della CONSOB.

29. 2. Benvenuto, Gambini, Lettieri, Ruggeri, Crisci, Fluvi, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: con la reclusione da uno a cinque anni *sino alla fine, con le seguenti:* con l'arresto fino a due anni e con l'interdizione, per un periodo da una a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Conseguentemente:

al medesimo comma e capoverso:

al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, ai lordi delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento;

dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti indicati al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione, per un periodo da sei mesi a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.»;

al comma 2, capoverso Art. 2622:

sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'interdizione, per un periodo da uno a cinque anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa»;

dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale, ovvero se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli in misura complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo;

sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione, per un periodo da sei mesi a tre anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

30. 1. Viale.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il Controllo di Gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscano all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni e di false comunicazioni sociali sono definite «comunicazioni protette». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 675/1996;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi

dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Presidente del Comitato per il Controllo di Gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; false comunicazioni sociali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;

f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro.

30. 2.Quartiani, Gambini.

ART. 39.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ferma restando la misura delle sanzioni introdotte o modificate dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, dopo le parole: presente legge *le seguenti:* , ovvero che non sono state introdotte o modificate dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62,.

39. 1.Zuin.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: raddoppiata *con la seguente:* triplicata.

39. 2.Grandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge ovvero sono state modificate o introdotte, dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono quintuplicate limitatamente alla misura massima.

39. 3.Benvenuto, Lettieri, Gambini, Ruggeri, Fluvi, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartiani.